



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 3 del 08 marzo 2024 - Testo Unico in materia di Territori della Repubblica

*Legge ordinaria n. 3/24 del 08 marzo 2024,
Testo Unico in materia di Territori della
Repubblica*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 – Definizione

Sono definiti territori della Repubblica tutti i territori virtuali in cui vigono le leggi della Repubblica di Lumenaria, purché certificati con atto del Consiglio dei Ministri.

Art. 2 – Community

La Repubblica di Lumenaria si impegna a promuovere l'espansione prolifica, costruttiva e pacifica dei propri territori, purché rilevante e benefica per la comunità nazionale.

Art. 3 – Nuovi territori

Un gruppo o un canale Telegram, ovvero qualsiasi altro luogo virtuale ad essi assimilabile su altre piattaforme (da qui in poi "gruppo" o "canale"), può diventare

territorio della Repubblica previa richiesta formale, da parte del proprietario o di un suo delegato, al Consiglio dei Ministri, specificando il nome del gruppo o del canale, con relativo link, l'obiettivo, il target di membri e la natura dei contenuti trattati generalmente. Il Consiglio dei Ministri, previa votazione a maggioranza semplice, autorizza il Ministero degli Interni a raccogliere i dati contenuti nella richiesta in apposita sezione del Registro Unico Lumenarense, successivamente, con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, certifica l'ingresso del nuovo gruppo o canale nella lista dei territori della Repubblica.

Art. 4 – Regolamento e regole generali

Tutti i territori della Repubblica sono soggetti alla Costituzione, ovvero alle leggi e agli atti in forza di questa promulgati. Ogni territorio della Repubblica deve riportare nella propria descrizione, o sezione equivalente, il link della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Lumenaria e gli altri eventualmente richiesti dal Consiglio dei Ministri. Nei territori della Repubblica vigono tutte le disposizioni compatibili stabilite dal regolamento dei territori della Repubblica.

Particolari esenzioni rispetto alle disposizioni precedenti, fatto salvo per l'obbligo del rimando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Lumenaria, possono essere concesse dal Senato della Repubblica

su proposta del Consiglio dei Ministri, previo parere, limitatamente ai gruppi, del Dirigente della Polizia di Stato.

Art. 4-bis – Autonomia decisionale dei membri dello staff

I gruppi di Lumenaria, che non appartengano direttamente alle sue istituzioni, possono dotarsi di un regolamento proprio aggiuntivo al regolamento dei territori della Repubblica normalmente vigente.

I membri dello staff devono essere identificati secondo le normali procedure stabilite dalla legge, successivamente ricevono d'ufficio un permesso di soggiorno, salvo che non ne abbiano già uno, ovvero non siano cittadini della Repubblica.

Art. 4-ter – Poteri della Polizia di Stato e della Repubblica

Nei gruppi di cui al capoverso dell'articolo precedente la Polizia di Stato provvede alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto dei reati e ad assicurare il rispetto delle leggi e del regolamento dei territori della Repubblica.

I membri del Corpo della Polizia di Stato, ovvero i rappresentanti del Consiglio dei Ministri, presenti nel gruppo, purché espressamente delegati dal Dirigente della Polizia di Stato, per solo coloro che sono sottoposti al suo comando, devono essere immediatamente identificabili secondo il loro grado o incarico. Le deleghe di cui sopra sono pubblicate sul canale dell'EURECA, successivamente sono inoltrate agli staff interessati.

I membri del Corpo della Polizia di Stato e il Ministero degli Interni provvedono ad identificare gli attuali e i nuovi membri del

gruppo, al fine di concedere permessi di soggiorno e cittadinanze in modo ordinato e nel tempo minore possibile secondo principio di celerità.

Art. 5 – Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi nella lista dei territori della Repubblica i gruppi e i canali devono:

- a) Avere almeno un amministratore che sia cittadino di Lumenaria;
- b) Rispettare le linee guida generali della comunità di Lumenaria, comprese le norme sul rispetto reciproco tra gli individui, di non discriminazione e di convivenza pacifica tra i membri;
- c) Garantire contenuti di qualità e costruttivi per la comunità.

Non saranno ammessi gruppi o canali che promuovano o tollerino odio in tutte le sue forme, contenuti considerati o considerabili pedopornografici, estremamente violenti o disturbanti, ovvero di promozione del terrorismo.

Art. 5-bis – Controllo e sanzioni

Il Consiglio dei Ministri può escludere dalla lista dei territori della Repubblica i gruppi e i canali che non si impegnino a mantenere la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, purché ciò sia dimostrabile e dimostrato, anche eventualmente su segnalazione della comunità lumenarense o di altri soggetti.